



Il c.d. “Decreto Fiscale” proroga la Cassa Integrazione Covid fino al 31 dicembre 2021. Quali conseguenze sui licenziamenti?

AVV. ROSSANA CASSARÀ | AVV. ELIANA RUSSO

È entrato in vigore lo scorso 22 ottobre il **D.L. n. 146/2021** il cui art. 11, dal titolo “*Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale*”, prevede un’ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali già riconosciuti dai precedenti provvedimenti legislativi.

I **datori di lavoro beneficiari** sono le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO (aziende industriali del settore tessile, abbigliamento, pelli e calzature) e le aziende non rientranti nel campo di applicazione CIGO che hanno accesso agli altri ammortizzatori sociali (FIS, FSBA, CIGD).

Alle prime, cioè alle **aziende del settore moda e abbigliamento con codice ATECO 13,14,15**, il D.L. n. 146/2021 concede il godimento di **ulteriori 9 settimane** di CIGO con motivazione Covid-19 nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021. Queste saranno riconosciute, a seconda dei casi, a quei datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 17 settimane di CIGO o, in ogni caso, solo a partire dal 1° novembre

2021, potendo fruire fino al 31 ottobre 2021 dei precedenti periodi di cassa già previsti.

Alle seconde, cioè alle **aziende non rientranti nel campo di applicazione CIGO che accedono al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi di solidarietà bilaterale ed alla Cassa integrazione in deroga**, il nuovo decreto mette a disposizione **ulteriori 13 settimane** fruibili nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021. La proroga viene concessa a condizione che i datori di lavoro abbiano già richiesto e siano state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane previste dal D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Qualora non ne abbiano ancora interamente usufruito, infatti, potranno farvi ricorso fino al 31 dicembre 2021.

È al comma 7 dell’art. 11 che il nuovo decreto tratta il tema dei **licenziamenti** precludendo ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, come già previsto dai precedenti interventi legislativi in materia, la facoltà di licenziare i dipendenti per l’intera durata di fruizione del beneficio.



In particolare, nella misura in cui vengono ammessi all'ammortizzatore sociale e nei termini di durata dello stesso, le aziende non possono avviare procedure di licenziamento collettivo, licenziare per giustificato motivo oggettivo - a prescindere dal requisito dimensionale - e non possono attivare né proseguire le procedure di conciliazione ex art. 7 L. 604/66 avanti l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Se, quindi, il blocco dei licenziamenti di fatto prosegue per i datori di lavoro beneficiari di ammortizzatori sociali, ragionando *a contrario*, dal 1° novembre 2021 tutte le aziende che non intendano fare ricorso né agli ammortizzatori previsti dal precedente D.L. n. 41/2021 né a quelli previsti dal nuovo D.L. n.

146/2021 riacquisteranno la facoltà di procedere ai licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, sempre che ne sussistano i presupposti di legge.

Confermate sono, infine, le eccezioni alle preclusioni già individuate dai precedenti interventi legislativi, per cui i datori di lavoro - che pure hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali - possono procedere a licenziamenti per le seguenti cause: cessazione dell'attività di impresa o cessazione definitiva dell'attività connessa alla messa in liquidazione; fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia prevista la cessazione; stipula di un accordo collettivo aziendale di esodo incentivato anche solo con uno dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Avvertenza

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56



LinkedIn

www.linkedin.com/company/limatolavvocati